

teria, noi osserveremo che questi tre articoli costituiscono come un tutto unico, nel quale le disposizioni dell'uno valgono anche per gli altri. Nella loro parte, diciamo così, negativa, queste colpiscono le manifestazioni più facili ed ovvie di sembianze o di pensieri individuali, colpiscono la lettera singola o le lettere varie che alla giornata si stendano, non meno che l'effigie che cogli attuali progrediti mezzi meccanici possa essere sorpresa all'insaputa dell'effigiato. Non concernono le raccolte di lettere, i carteggi, le corrispondenze che abbiano importanza scientifica o in genere culturale, non le riproduzioni già entrate nel dominio pubblico. E perciò, combinate colle norme del regolamento archivistico, più volte discusse, permettono il progresso della scienza, assicurando in pari tempo contro malsane indiscrezioni. Chè se qualcuno obietta che, quando il legislatore avesse avuto tale intenzione, avrebbe dovuto scegliere preferibilmente per esprimerla l'articolo 12 che non l'11.°, potrebbesi agevolmente rispondergli che scelse senza dubbio l'art. 11, perchè riguardava il caso più comune e sollecito coi mezzi moderni di riprodurre l'immagine altrui, mentre la pubblicazione di lettere è meno frequente e richiede maggior fatica e responsabilità.

Proseguendo nella nostra esposizione, ricordiamo che altro limite è posto dalla legge comunale e provinciale alla pubblicità degli atti delle autorità degli enti autarchici; alle quali sole è demandata la facoltà di permetterla o di negarla.

Inoltre, non è inopportuno accennare che nei pubblici archivi sono talvolta anche conservati atti, affidati all'amministrazione in deposito volontario dai loro legittimi padroni (Codice civile ital. art. 1839 e ss.).

Accettando quel deposito, l'amministrazione ha posto la clausola che nessun limite possa essere posto dal proprietario alla consultazione di quegli atti, quando essa voglia essere fatta a unico scopo culturale, ed è questo il minimo dei corrispettivi, che possa chiedere e imporre per il servizio che gli rende. Ma ciò non vale che per gli scopi culturali soltanto. Quando nella richiesta di esaminare atti di un deposito volontario si riscontri un interesse economico o giudiziario da parte del richiedente, prudenza vuole di ottenere dal proprietario l'assenso all'accoglimento dell'istanza, prima di darvi corso, poichè, a norma di diritto, nessuno è obbligato a fornire altrui e del suo armi contro se stesso.

RAPPORTI GIURIDICI INTERCEDENTI FRA LO STATO E L'INDIVIDUO

Da tutto quanto precede risulta, che, a cagione delle proprie scrit-

ture, fra lo Stato e l'individuo intercedono diversi *rapporti giuridici*; che per l'individuo si riassumono in pretese; per lo Stato, in obblighi.

INTERESSI DELL' INDIVIDUO. — Nella definizione dell' archivio, e, poi, giù giù, nei rilievi che siamo venuti facendo in ordine alla demanialità e alla pubblicità degli archivi e degli atti conservativi, abbiamo già spiegato come all'individuo, membro della generalità, compete un diritto soggettivo su quegli archivi ed atti; diritto, che, promosso dalla sua stessa natura o da interesse, si manifesta nella pretesa di ottenere comunque comunicazione di quegli atti. Questa pretesa è *spon-tanea* quando si riferisca a una condizione di fatto o di stato, come, ad esempio, allo stato civile, al servizio militare, alle sofferenze politiche, all' elettorato, ec. È mossa da *interessi*, quando risponda a un bisogno dell' essere in generale o a una necessità di azione o di protezione.

Nel primo caso, trattasi d' *interesse puro e semplice*; nel secondo, d' *interesse legittimo*; e all' uno e all' altro interesse, all' una o all' altra pretesa corrisponde un genere speciale di soddisfazione da parte dello Stato.

È *interesse puro e semplice*, quello che muove l'individuo a ricercare atti di qualunque specie per affermare qualunque condizione o stato ovvero a fine di cultura.

È *interesse legittimo*, quello che lo spinge a chiedere comunicazione di atti pubblici per produrre, tutelare, chiarire le proprie ragioni.

Osservisi che abbiamo sempre adoperato in questa distinzione la parola *individuo*. V' ha la sua ragione: perchè individuo è così il *cittadino* come lo *straniero*. Ma per quanto concerne lo straniero conviene rilevare che, se sono ammissibili tutte le sue pretese culturali, rispetto agli interessi legittimi, una parte soltanto di tali pretese può essergli riconosciuta, cioè quella parte che spetta all'individuo in generale, non unicamente al cittadino nella pienezza dei suoi diritti o nella presunzione di questa pienezza, ricordando che fino all'opzione della cittadinanza lo straniero, nato nello Stato, è presunto cittadino.

È bensì vero che v' ha chi consiglia di porre come fondamento di questa ammissione di pretesa culturale dello straniero il principio della reciprocità internazionale in materia. Noi verremmo meno ai nostri principii e alla esposizione, che abbiamo tentato di farne, se aderissimo a quella teoria. Riteniamo, invece, che, indipendentemente da quello, che possa farsi e sancirsi altrove, si debba da noi proclamare l' universalità della cultura e quindi l' ammissibilità di tutti a usufruirne,

paghi se ci vedremo seguiti in questo concetto di alto e grandioso progresso; speranzosi di esserlo in futuro, in caso diverso. Riteniamo, altresì, che il perseguimento d'interessi legittimi non debba soffrire eccezione di nazionalità; se si voglia contribuire alla civiltà e alla pace mondiali, se non si preferisca meritare la taccia d'ingiustizia e d'imprevidenza politica ed economica e, peggio ancora, l'accusa di farci ripiombare nella barbarie dei secoli trascorsi.

OBBLIGHI DELLO STATO. — Alle pretese enunciate corrispondono, da parte dello Stato, degli obblighi, derivanti dalla stessa sua natura, dai supremi interessi, che deve curare.

Questi obblighi si risolvono nei seguenti due doveri:

1.^o lo Stato deve procacciarsi i mezzi per soddisfare a quelle pretese;

2.^o lo Stato deve soddisfare a quelle pretese.

1.^o — Abbiamo, più volte, fatto osservare come i mezzi, ai quali alludiamo, siano gli atti conservati negli archivi. Ora, ne consegue che per procacciarsi quei mezzi, ossia quegli atti, prima cura dello Stato debba essere quella d'impedirne la dispersione e la distruzione; vale a dire, debba assicurarne l'esistenza, la conservazione, perchè possano giovare, ora e poi, allo scopo, pel quale furono redatti. In due modi lo Stato può compiere tale assicurazione, cioè *direttamente* o *indirettamente*.

a) Lo Stato assicura direttamente l'esistenza di quei mezzi, o atti, raccogliendoli, custodiendoli, conservandoli e ordinandoli. Del modo, col quale possa a ciò procedere, abbiamo largamente discusso nelle due prime parti di questo trattato.

b) Lo Stato assicura indirettamente l'esistenza di quei mezzi o atti, valendosi della potestà d'imperio e di polizia, di tutela e vigilanza, ingenita nella sua essenza.

Perciò, mentre, da un lato, impone il dovere di conservare e ordinare i propri atti agli enti, che li redigono; dall'altro, prescrive cautele speciali per evitare la scomparsa di quegli atti; dall'altro, ancora, vigila sull'osservanza di queste imposizioni e prescrizioni, e, all'occorrenza, interviene a correggere l'insufficienza di quell'osservanza o a sostituirvi addirittura la propria azione.

Non vogliamo ridire quello che, in proposito, abbiamo già esposto. Ma ripetiamo che questa teoria non è ancora definitivamente ammessa fuori del nostro Paese, perchè sospettata di ledere eccessivamente la libertà individuale. Altrove, si giunge fino a concedere che possa ampiamente applicarsi agli archivi degli enti autarchici; ma

non oltre. È reputata invece insoffribile ingerenza per quelli che non siano tali e per gli archivi privati.

Con tutto il rispetto, che professiamo per l'altrui opinione, ma, altresì, colla certezza che col tempo la nostra s'imporrà, noi sosteniamo, invece, recisamente il diritto dello Stato a ingerirsi di tutta quanta la materia archivistica nell'interesse supremo dei fini, che gli sono prefissi, e in quello, non meno supremo, della generalità dei consociati; generalità, che non può, nè deve vedersi privata di elementi necessari alla sua cultura, ai suoi bisogni, alla sua quiete, nè all'ordine, che ad essa deve presiedere, per il semplice capriccio, per l'esclusiva utilità di altri enti o individui, non ancora sufficientemente evoluti, nè disinteressati per accorgersi della preminenza, che nel diritto, nella società, in tutte le altre cose, di continuo, viene, e sempre più verrà, prendendo l'interesse pubblico su quello privato.

Comunque sia, a questa azione dello Stato vanno sempre secondo noi, soggetti gli archivi degli enti pubblici, presi in senso lato, e, quindi, siano dessi quelli degli enti autarchici, siano quelli degli enti ecclesiastici. Vi vanno soggetti ancora quelli degli enti sociali, intendendo sotto questo appellativo quelli delle grandi consociazioni economiche, e gli archivi privati.

Oltre alle obiezioni, alle quali abbiamo or ora tentato di rispondere, cotesta nostra affermazione si presta ad altre osservazioni per quello che concerne gli archivi degli enti ecclesiastici e quelli delle società economiche; i primi de' quali appartengono naturalmente al gruppo degli enti pubblici; gli altri, invece, a quello delle persone private.

RAPPORTI DELLO STATO. COGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Rispetto agli *archivi ecclesiastici*, è nostro obbligo distinguervi gli atti, relativi alle cose spirituali, da quelli concernenti le cose temporali. Sugli atti spirituali lo Stato non può avere, nè ha alcuna azione. Essi appartengono ad un altro ordine di attività, che trascende la ragione statale; spettano a persona giuridica conservata, riconosciuta ed esistente, come tale, con finalità indipendente da quella dello Stato. Non così avviene pei secondi, non ostante quello che in giure canonico dicesi il rispetto dell'immunità ecclesiastica. Quegli atti concernenti affari temporali hanno, difatti, stretta attinenza colla contrada, colle persone, cogli interessi culturali e sociali, in mezzo ai quali si svolgono. Possono essere utili e necessari all'esercizio del ministero ecclesiastico; ma non sono il ministero stesso. Invece, mentre giovano a quell'esercizio, in particolare, rappresentano una azione, diretta a